



| **UniBa** |

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BARI  
ALDO MORO

# STATUTO

D.R. N. 3687 DELL'11.10.2024

PUBBLICATO

NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE, N. 254 DEL

29.10.2024 (IN VIGORE DAL 14.11.2024)



*Omissis*

## **TITOLO IV - ALTRE STRUTTURE**

### **Art. 33 - Centri di ricerca**

- 1.** Per fornire supporto ad attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, può costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per l'Università.
- 2.** I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente può aderire a non più di tre Centri.
- 3.** Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
- 4.** Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.
- 5.** La gestione è affidata al Dipartimento a cui afferisce il Coordinatore del Centro.
- 6.** Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai Centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

*Omissis*